

Servizio Tecnico

Conegliano, li

12/10/2011

Protocollo n. 1847/ST

OGGETTO: gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle strutture dell'ULSS n°7 – chiarimenti.

### CHIARIMENTO N. 6

#### Domanda

- 1) Art. 2 p.to 2 Allegato B – si chiede conferma che in caso di ATI le imprese mandanti non devono dichiarare quanto riportato alla lettera J);
- 2) Art. 2 p.to 2 Allegato B – lettera c) si richiede il possesso di iscrizione all'Albo in cat. 4 e 5. I codici CER 200140 e 200307 non possono essere inseriti in tali categorie, ma richiedono apposita iscrizione in cat. 1. Si chiede possibilità di modifica dei codici CER, utilizzando una classificazione diversa da quella dei rifiuti urbani, o in alternativa la presentazione di iscrizione in categoria 1;
- 3) Art. 3 p.to b) – si chiede conferma che, in caso di ATI, il fatturato globale non inferiore ad euro 1.000.000 dovrà essere posseduto dall'ATI nel suo complesso;
- 4) Art. 2 busta c) – si chiede conferma che il costo di smaltimento per termodistruzione in caso di attivazione del servizio presso strutture private sia quello indicato al punto a) dell'Allegato C);
- 5) Art. 28 p.to g. prevista penale per trasporto contemporaneo di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Considerando che tale divieto non trova riscontro in alcuna prescrizione normativa, e che tale richiesta potrebbe comportare inutili incrementi dei costi del servizio (es: trasporto a incenerimento di farmaci CER 180109, che potrebbero essere trasportati con i rifiuti CER 180103 o 180108), si chiede di confermare che tale penale deve intendersi applicata qualora il trasporto venga eseguito senza consentire un immediato riconoscimento delle diverse tipologie di rifiuti.

#### Risposta

- 1) Si conferma quanto richiesto;
- 2) E' tassativa l'iscrizione nella cat. 4 e 5. E' inteso che tutti i concorrenti comunque abbiano da avere le autorizzazioni per lo smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti in oggetto;
- 3) Vedi chiarimento n. 1;
- 4) Si conferma;
- 5) Si conferma limitatamente ai casi in cui i rifiuti non siano ben riconoscibili;

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Valter CELEGA

